



SENTENZA N. 394/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Il Giudice

Flavia D'Oro

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. **74089** dal Signor (omissis), nato
il (omissis) rappresentato e difeso dall'Avvocato Giovanni Savastano –
C.FSVSGNN85R14H703B, con il quale elettivamente domicilia in Salerno
alla Via Dei Mille, n.36; p.e.c. avvgiannisavastano@pec.it;

contro

l'I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), in persona del legale
rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n.21.;

AVVERSO

il provvedimento INPS del 09 febbraio 2023, notificato il successivo 07 marzo
2023 – Riferimento domanda n.2167943800064 con cui è stata comunicata la
reiezione della domanda di Pensione di inabilità di privilegio Gestione
Pubblica nella Gestione ex INPDAP e nel fondo CTPS MILITARI E
POLIZIA DI STATO (allegato n.2).

per

*“- accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento INPS del 09
febbraio 2023, notificato il successivo 07 marzo 2023 – Riferimento domanda*

n.2167943800064 con cui è stata comunicata la reiezione della domanda di Pensione di inabilità di privilegio Gestione Pubblica nella Gestione ex INPDAP e nel fondo CTPS MILITARI E POLIZIA DI STATO e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del Signor (omissis) a percepire Pensione di inabilità di Privilegio a far data dalla domanda amministrativa trasmessa in data 03 novembre 2022;

- con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio con attribuzione al procuratore antistatario per dichiarato anticipo”.

Esaminati gli atti ed i documenti della causa;

Uditi, all'udienza del 10.7.2024, l'avv. Savastano Giovanni per parte ricorrente e l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS;

Ritenuto in

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, cessato dal servizio il 30.10.2022, ha chiesto la pensione privilegiata dalla data della domanda (3.11.2022) per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio in data 12.4.2007 dal CVCS; in particolare, il ricorrente ha impugnato il provvedimento INPS del 9.2.2023 di rigetto della domanda fondato sull'art. 6 d.l. 201/2011, essendo il ricorrente cessato dal servizio dopo il 6.12.2011 come dipendente civile del Ministero della Difesa.

In particolare, rappresentava in ricorso che:

1) Con domanda amministrativa inoltrata telematicamente in data 03 novembre 2022 – Protocollo n. INPS.7200.03/11/2022.0589122, richiedeva la liquidazione di pensione privilegiata a seguito di causa di servizio e successivo

riconoscimento di pensione privilegiata il cui diritto è stato riconosciuto in data 15 settembre 2003 nella tabella A categoria SETTIMA (allegato n.2);

2) l'Ospedale Principale di Taranto, II Commissione Medica Ospedaliera – Sede di Roma, con verbale Modello ML/AB – n.9564 in data 04 giugno 2003, forniva giudizio diagnostico circa la infermità, così come di seguito indicato:

1. "esiti di intervento di decompressione occipito cervicale per sindrome Arnold-Chiari", 2. "ipoacusia neurosensoriale sin. e persistente disturbo dell'equilibrio in iporeflessia labirintica sin."

La Commissione, pertanto, nel quadro B del verbale innanzi meglio indicato, riconosceva il ricorrente permanentemente non idoneo al SMMI e, pertanto, idoneo ad essere reimpiegato nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del ministero della difesa ex legge 266/99 (allegato n.3);

3) l'Ospedale Principale di Taranto, II Commissione Medica Ospedaliera – Sede di Roma, con verbale Modello ML/AB – n.9564 in data 04 giugno 2003, nel quadro A: GIUDIZIO DI CLASSIFICAZIONE PER DIPENDENZA DA

CAUSA DI SERVIZIO AI FINI E.I., PER L'INFERMITA' O LESIONE

forniva il giudizio diagnostico di seguito indicato: *1. "esiti di intervento di decompressione occipito cervicale per sindrome Arnold-Chiari", 2. "ipoacusia neurosensoriale sin. E persistente disturbo dell'equilibrio in iporeflessia labirintica sin."*

Pertanto, nella Sezione PP: GIUDIZIO AI FINI DELLA PENSIONE PRIVILEGIATA, riconosceva infermità GD1 nella tabella A categoria SETTIMA indennità una tantum A VITA (allegato n.3);

4) il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio presso il Ministero

dell'Economia e delle Finanze, nel corso dell'adunanza n.131/2007 del 12 aprile 2007, ha riconosciuto che l'infermità dello scrivente "esiti di intervento di decompressione occipito cervicale per sindrome Arnold – Chiari" fosse dipendente da causa di servizio (allegato n.4);

5) l'odierno ricorrente, cessato dal servizio in data 30 ottobre 2022, in data 03 novembre 2022 inviava domanda Protocollo n. INPS.7200.03/11/2022.0589122 – n. domanda 2167943800064 per la liquidazione della già riconosciuta pensione privilegiata;

6) l'Istituto convenuto, con nota del 09 febbraio 2023, notificata a mezzo raccomandata in data 07 marzo 2023, comunicava la reiezione della domanda tramite la motivazione di seguito meglio specificata: "il dl.6.12.2011 n.201, convertito con modificaz. dalla L.22.12.2011 n.214, all'art.6 ha abrogato a decorrere dal 06.12.2011, l'istituto della pensione privilegiata per tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del personale comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco. Essendo cessato dal servizio per dimissioni il 31.10.2022, successivamente alla data del 06.12.2011 in qualità di dipendente civile del Ministero della Difesa e non come militare, la domanda è inammissibile";

7) il Signor(omissis), in data 04 aprile 2023, inviava ricorso amministrativo al Comitato di Vigilanza I.N.P.S. territorialmente competente il quale non forniva alcun riscontro nel termine di legge (allegato n.5).

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha quindi proposto ricorso avverso il provvedimento INPS del 09 febbraio 2023, notificato il successivo 07 marzo 2023 – Riferimento domanda n.2167943800064 rappresentando che:

1) il Decreto Legge n.210 del 2011, convertito con Legge n.214 del 2011, nell'eliminare gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, specifica espressamente che tali disposizioni *non siano applicabili ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto nonché i procedimenti per i quali non sia scaduto il termine di presentazione della domanda nonché, infine, i procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima dell'entrata in vigore della più volte riferita normativa*. La richiesta di pensione privilegiata si riferisce ad una causa di servizio accertata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Comitato per le Cause di Servizio in data 12 aprile 2007, quindi ben prima del 2011, anno di entrata in vigore della normativa richiamata, con riconoscimento di pensione privilegiata avvenuto addirittura in data 15 settembre 2003. La causa di servizio è stata riconosciuta nell'anno 2007 ed il diritto alla percezione della pensione privilegiata addirittura nell'anno 2003.

2) Inoltre, il diritto alla corresponsione della pensione privilegiata è maturato ed è stato riconosciuto prima del passaggio dello scrivente ai ruoli civili, senza che a nulla possa rilevare che lo scrivente sia andato in pensione quale dipendente civile in data 31 ottobre 2022. In tal senso la Corte dei Conti a Sezioni Riunite in sede Giurisdizionale con sentenza n.42/2017/QM testualmente dispone: *“la corretta interpretazione da dare all'art. 139, terzo co., è nel senso che il soggetto avente diritto alla pensione di privilegio per il servizio militare, cessato per inidoneità al S.M.I., che sia immesso nei ruoli*

civili, con o senza concorso, gode del regime di cui ai primi due commi del medesimo art. 139, per i quali l'eventuale derivazione dal precedente rapporto non costituisce in sé ed automaticamente un elemento atto ad escludere la "diversità" del nuovo servizio rispetto a quello prestato precedentemente; al fine di accertare l'inesistenza di tale "diversità" non possono, infatti, trovare applicazione, in via diretta o quale criterio interpretativo, le disposizioni di cui alle lettere dalla a) alla f) dell'art. 133 del medesimo D.P.R. (come hanno già osservato queste Sezioni, nella sentenza più volte citata, in merito alla portata dell'art. 139, primo co.). Anche nelle fattispecie di transito del militare a domanda nel ruolo civile, di cui all'art. 14, quinto co., della legge n. 266/1999, trova comunque applicazione l'art. 139, per cui anche in queste ipotesi l'unico elemento che impedisce ai sensi dell'art. 139, primo e terzo co., il diritto al cumulo della pensione privilegiata militare con il trattamento di attività percepito nel ruolo civile (o la relativa pensione), è l'eventuale accertata "non diversità" dei due rapporti".

Il ricorrente è stato dichiarato permanentemente non idoneo al SMMI e contestualmente idoneo ad essere reimpiegato nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del ministero della difesa ai sensi della Legge n.266/1999 a far data dal 05 giugno 2003 (Verbale Modello ML/AB – n°9564 del 04 giugno 2003 reso dall'Ospedale Principale di Taranto – II Commissione Medica Ospedaliera Sede di Roma – doc.1); pertanto va riconosciuta l'erogazione della pensione privilegiata maturata nel corso dell'attività lavorativa militare ed il suo cumulo con le altre prestazioni ordinarie, tra cui

la pensione, ai sensi dell'art.139 del D.P.R. n.1092/1973. La decisione delle Sezioni Riunite ha escluso ogni rilevanza sia sui motivi del transito sia sulla "derivazione e continuazione" dal rapporto precedente e, valorizzando la diversità dei due rapporti e il principio di favor che l'ordinamento riserva agli invalidi per servizio, ha riconosciuto definitivamente il diritto di questi al cumulo della pensione privilegiata con lo stipendio. Ed infatti a nulla rileva che lo scrivente sia andato in pensione da civile in data 31 ottobre 2022 atteso che il diritto alla percezione della richiesta pensione privilegiata, secondo la giurisprudenza innanzi richiamata perfettamente cumulabile con la pensione ordinaria, è stato maturato in virtù di causa di servizio riconosciuta nell'anno 2007 per eventi accaduti nell'anno 2003 allorquando il ricorrente risultava essere nei ruoli militari.

2. In data 28.6.2024 l'INPS si costituiva in giudizio con una memoria sostenendo l'infondatezza del ricorso.

In particolare, richiamato l'art. 6 co.1 D.L.n.201/11 evidenziava che alla data di cessazione dal servizio il ricorrente faceva parte del personale CIVILE dell'esercito, per cui non aveva la qualifica di militare per cui non rientra nel "comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico" e quindi trova applicazione nei suoi confronti l'abrogazione della pensione privilegiata disposta dal primo inciso dell'art.6 comma 1 D.L.n.201/11.

Anche se la CMO ed il Comitato di Verifica per le cause di servizio hanno accertato l'esistenza delle patologie invalidanti e la dipendenza da causa di servizio quando apparteneva ancora ai ruoli militari e comunque in data antecedente a quella di entrata in vigore della Legge, la P.A. non avrebbe

potuto avviare d'ufficio il procedimento di pensione privilegiata: infatti, l'art.169 del D.P.R.n.1092/73 prevede che "La domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere l'accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte". Inoltre, l'art.167 del D.P.R.: (Iniziativa d'ufficio o su domanda) prevede che "Il trattamento privilegiato è liquidato d'ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio. In ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda". Pertanto, mentre il procedimento diretto ad ottenere l'equo indennizzo può essere avviato d'ufficio da parte della PA datrice di lavoro senza particolari limitazioni, il procedimento finalizzato a conseguire la pensione in privilegio può iniziare d'ufficio solo nel caso in cui "*il dipendente cessi dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio*", mentre in ogni altro caso il trattamento privilegiato è liquidato a domanda da presentarsi entro il termine di decadenza previsto dall'art.169 D.P.R.n.1092/73. Alla luce di tale normativa appare evidente che l'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle patologie del ricorrente effettuato dalla C.M.O negli anni 2003 e 2007 non può essere considerato, in mancanza anche della contestuale cessazione dal servizio ovvero della presentazione di domanda amministrativa di pensione in privilegio, quale avvio di un procedimento di pensione privilegiata. Come si afferma nel ricorso introduttivo, il ricorrente non è cessato dal servizio per inabilità al lavoro nell'anno 2003 ovvero nell'anno 2007, bensì in data 30.10.2022, cioè quasi 20 anni dopo l'accertamento della

dependenza delle patologie da causa di servizio, per cui è evidente che la cessazione non è avvenuta in conseguenza della infermità accertata dalla C.M.O. e dal Comitato di Verifica. L'oggetto degli accertamenti effettuati dalla CMO e dal Comitato si ricava chiaramente anche dal contenuto dei verbali emessi dai due colleghi medici, che riconoscono il diritto all'indennità una tantum a vita, e non alla pensione privilegiata. In definitiva può, quindi, affermarsi che alla data di entrata in vigore del D.L.n.201/11 il ricorrente non aveva in corso nessun procedimento amministrativo finalizzato ad ottenere la pensione in privilegio, e che, non essendo il ricorrente cessato dal servizio nell'anno 2003, ovvero nell'anno 2007, in conseguenza delle patologie accertate in tali anni, la PA datrice di lavoro non aveva nessun onere o facoltà di instaurare d'ufficio tale procedimento. Premesso che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è condizione per l'attribuzione del trattamento di privilegio, il ricorrente avrebbe potuto tempestivamente presentare domanda già nell'anno 2007 ovvero comunque prima della data di entrata in vigore del D.L.n.201/11, per l'attribuzione della stessa. Nel caso in esame, invece, il ricorrente ha presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata circa undici anni dopo l'abrogazione dell'istituto. L'art.6 del D.L.n.201/11, quando parla di procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto (cioè il 06.12.2011), si riferisce agli iscritti che, cessati dal servizio prima del 06.12.2011, avevano già chiesto la pensione di privilegio. I soggetti cessati dal servizio dopo il 06.12.2011 non potevano avere in corso nessun procedimento di riconoscimento per cui non potevano più presentare domanda di pensione privilegiata (Sentenze n.61/2022 e n.304/2020).

In secondo luogo, il ricorrente non allega, né prova, né chiede di provare che le infermità indicate abbiano determinato la sua inabilità al servizio, per cui il ricorso va respinto anche per carenza di allegazione e prova del requisito medico - legale.

3. All’udienza del 10.7.2024 le parti richiamavano i propri scritti difensivi.

Considerato in

DIRITTO

1. Questo Giudice, esaminata la documentazione in atti, ritiene il ricorso fondato condividendo al riguardo le argomentazioni, sotto riportate, contenute nella sentenza della Corte dei conti, Liguria n. 19 del 19/03/2024 avente ad oggetto un caso analogo.

Ai sensi dell’art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973, “al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione [...]”.

Con riguardo al cumulo con il trattamento di attività, come affermato anche dalle Sezioni Riunite di questa Corte con la sentenza n. 42/2017/QM, l’art. 139 del d.P.R. n. 1092/1973 pone per i titolari di pensione privilegiata una disciplina diversa da quella prevista per i titolari di pensione ordinaria. Nel caso della pensione ordinaria, infatti, il cumulo non è ammesso se il nuovo rapporto costituisce “derivazione, continuazione o rinnovo di quello precedente che ha dato luogo alla pensione” (art. 133, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973). I titolari di pensione privilegiata, invece, alla luce della finalità indennitaria di tale trattamento, godono di una disciplina di favore. L’art. 139,

comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973 consente, infatti, di cumulare la pensione privilegiata “con un trattamento di attività ovvero con altro trattamento pensionistico derivante da un rapporto di servizio diverso da quello che ha dato luogo alla pensione [...]”.

Secondo la giurisprudenza, sono, dunque, “irrilevanti le situazioni di derivazione del secondo rapporto dal primo, e il diritto al cumulo con la pensione di privilegio è sussistente solo che il successivo rapporto di servizio, pur se “derivato”, sia “diverso” da quello che costituisce il titolo della pensione di privilegio medesima, in termini oggettivi e concreti” (Corte dei conti, SS.RR., n. 42/2017/QM; cfr., altresì, Corte dei conti, Sez I giur. centr. d’ap., n. 171/2021, e Sez. II giur. centr. d’ap., n. 230/2020).

Né il concetto di “diversità” (espresso per le pensioni di privilegio dall’art. 139) sarebbe assimilabile a quello di “derivazione” (prevista dagli artt. 130 e 133 per le pensioni ordinarie), perché altrimenti non si giustificerebbe la diversa disciplina dell’art. 139 (Corte dei conti, SS.RR., n. 42/2017/QM).

2. Nella fattispecie, il ricorrente è stato riconosciuto affetto da una patologia ascrivibile alla tabella A derivante da causa di servizio (cfr. Ospedale Principale di Taranto, II Commissione Medica Ospedaliera – Sede di Roma, con verbale Modello ML/AB – n.9564 in data 04 giugno 2003, nella Sezione PP: GIUDIZIO AI FINI DELLA PENSIONE PRIVILEGIATA, riconosceva infermità GD1 nella tabella A categoria SETTIMA indennità una tantum A VITA). Il verbale della Commissione medica ospedaliera, nel dare atto anche della permanente inidoneità al servizio militare incondizionato, ha accertato che l’invalidità non è suscettibile di miglioramento. Tali circostanze sono

pacifiche tra le parti e sussistono, pertanto, i requisiti previsti dal d.P.R.

1092/1973 per la concessione della pensione privilegiata.

Non è fondata l'eccezione dell'INPS, secondo la quale la domanda di pensione

privilegiata non potrebbe essere accolta in quanto presentata quando il

ricorrente era già transitato nei ruoli civili. Ai sensi dell'art. 6 del d.l. n.

201/2011, "ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell'accertamento

della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese

di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione

privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non

si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza,

difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico [...]"

«Se è vero che l'art. 6 del d.l. n. 201/2011 ha riservato la pensione

privilegiata solo ad alcuni comparti, tra cui la difesa, si rileva, d'altro canto,

come il ricorrente abbia riportato l'infermità che dà titolo alla pensione

privilegiata nel periodo in cui apparteneva alle Forze armate e in ragione del

servizio prestato. Proprio tale patologia risulta aver determinato il transito

tra il personale civile.

Con interpretazione costituzionalmente orientata, deve ritenersi che permane

il diritto alla pensione privilegiata per fatti riconducibili a un periodo in cui

l'istante apparteneva a uno dei comparti per i quali opera la clausola di

salvaguardia di cui al secondo periodo dell'art. 6, comma 1, del d.l. n.

201/2011.

In tal senso, giova richiamare le prassi operative esaminate nella

giurisprudenza di questa Corte, che confermano l'ammissibilità di istanze di pensione privilegiata presentate successivamente al transito nei ruoli civili (cfr. Sez.giur. Molise, n. 2/2024; Sez. giur. Puglia, n. 365/2023; Sez. giur. Friuli-Vene-zia-Giulia, n. 64/2022).

Deve, quindi, essere affermato il diritto del ricorrente al trattamento di pensione privilegiata, non ostando, al riguardo, il suo transito nei ruoli civile conseguente alla patologia ».

Pertanto il ricorso deve essere accolto sulla base della seconda argomentazione contenuta in ricorso, che fa leva sulla interpretazione dell'art. 139, terzo comma, d.P.R. n. 1092/1973.

Questo GM infatti non ritiene necessario un rinvio per sospensione impropria per essere stata sollevata questione di legittimità costituzionale - con ordinanza di questa Sezione in data 19.2.2024 n. 10/2024 - dell'art. 6 d.l. 201/2011, conv. in legge dalla legge n. 214/2011 « *in riferimento all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui, secondo l'interpretazione giurisprudenziale che costituisce « diritto vivente » tra i procedimenti ai quali non si applicano le abrogazioni di cui al primo periodo di quel medesimo comma 1, non include il procedimento che, in riferimento ad una infermità eziologicamente riconducibile a data antecedente rispetto a quella di entrata in vigore del predetto d.l., vada instaurato a domanda il cui termine di presentazione non sia ancora iniziato a decorrere alla data di entrata in vigore di quel medesimo d.l. ».* Infatti, il caso di specie differisce da quello oggetto della citata ordinanza trattandosi di un ex militare.

Orbene, la pensione deve essere calcolata alla data del transito, avvenuto nel

2004, sulla base delle retribuzioni e dei servizi fino a tale data.

3. Con riferimento alla decorrenza del trattamento i fini della corresponsione degli arretrati, l'art. 191 del d.P.R. n. 1092/1973 dispone, in via generale, che la pensione diretta decorre dalla data di cessazione dal servizio stabilita nel provvedimento, salvi i casi per i quali è diversamente disposto (comma 1). Ai sensi del comma 2, tuttavia, “per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione o dello assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti prescritti” [...].

Nella fattispecie, come correttamente rilevato dall'INPS, il trattamento del ricorrente è liquidabile a domanda, con conseguente decorrenza dal primo giorno successivo a quello della presentazione della domanda.

« Con riguardo alla pensione di privilegio, infatti, l'art. 167, comma 1, del d.P.R.n. 1092/1973 dispone la liquidazione d'ufficio solamente “nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio”; in base al comma 2, “in ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda”. Da quanto precede, emerge che il principio è la liquidazione a domanda, mentre l'erogazione d'ufficio ha carattere speciale.

Deve ritenersi che, ai fini dell'art. 167, comma 1, la cessazione prevista dalla norma sia solamente quella definitiva. In presenza di definitiva cessazione dal servizio, infatti, il pensionamento assume carattere sostanzialmente vincolato. D'altra parte, in caso di infermità che costringano a cessare definitivamente

dal servizio, il pensionando potrebbe non essere in grado di compiere agevolmente le attività prodromiche alla domanda di pensione e l'erogazione d'ufficio consente anche di tutelare tali pensionandi. Non si rinvencono analoghe esigenze protettive nei confronti dei dipendenti semplicemente transitati nei ruoli civili. Inoltre, chi beneficia di un impiego attivo nello stesso Ministero della Difesa – ancorché nei ruoli civili – potrebbe, in linea teorica, non desiderare anche un trattamento pensionistico a carico dello Stato. n aggiunta, si ricorda che, ai sensi dell'art. 14 delle Disposizioni preliminari al codice civile, le leggi che fanno eccezione a casi generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati; in ossequio a tale canone, le leggi eccezionali devono avere stretta interpretazione. Alla luce del carattere eccezionale e delle finalità dell'art. 167, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, deve ritenersi che la cessazione dal servizio rilevante ai fini della liquidazione d'ufficio non sia la cessazione dal servizio militare, bensì quella definitiva da ogni attività lavorativa (in tal senso, tra le altre, già Corte dei conti, Sez. I giur. centr. d'ap., n. 353/2023; Sez. II giur. centr. d'ap., n. 440/2022; Sez. III giur. centr. d'ap., n. 3/2024; Corte dei conti, Sez. giur. Friuli-Venezia-Giulia, n. 64/2022, pur a fronte di un diverso orientamento di primo e secondo grado – p.e. Sez. giur. Sicilia, n. 832/2022; Sez. giur. Marche, n. 74/2023; Sez. I giur. centr. d'ap., n. 171/2021; Sez. II giur. centr. d'ap., n. 460/2021) ».

Nella fattispecie, la pensione deve essere erogata su domanda ai sensi dell'art. 167, comma 2, del d.P.R. n. 1092/1973, con conseguente applicazione dell'art. 191, comma 3, secondo il quale, trascorso un biennio dalla maturazione del

diritto, il pagamento della pensione ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Poiché la domanda è stata presentata solamente in data 3.11.2022, sebbene il trattamento debba essere calcolato sulla base delle remunerazioni e dei servizi in essere alla data del transito nel 2003, la data di decorrenza della pensione ai fini della corresponsione degli arretrati è il 1° dicembre 2022.

4. In accoglimento del ricorso, il ricorrente ha, dunque, diritto all'erogazione dei ratei arretrati solamente a far data dal 1° dicembre 2022. Su tali ratei, è, altresì, dovuta la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali, da liquidarsi secondo il criterio di cui alla sentenza delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 10/2002/QM.

5. Ai sensi dell'art. 31 c.g.c., le spese di lite vengono compensate in considerazione dell'esistenza di una giurisprudenza non pienamente consolidata in relazione al carattere novativo del transito nei ruoli civili, questione decisiva ai fini della presente controversia.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Campania in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione, deduzione ed eccezione:

- in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente alla corresponsione della pensione privilegiata;

- Condanna l'Inps a procedere alla liquidazione del trattamento con decorrenza dalla data di transito nei ruoli civili e al pagamento degli arretrati a far data dal 1° dicembre 2022, su cui spetta, altresì, al ricorrente il maggiore

	17	
	importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla	
	data di scadenza di ciascun rateo e fino al pagamento, ai sensi dell’art. 167,	
	comma 3 c.g.c. secondo quanto disposto dall’art. 21, comma 2, delle Norme	
	di attuazione al Codice di giustizia contabile ed in conformità alla sentenza	
	delle Sezioni Riunite n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002;	
	- Compensa le spese.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso nella camera di consiglio del 10.7.2024.	
	Il Giudice	
	Flavia D’Oro	
	f.to digitalmente	
	Depositata in Segreteria nei modi di legge	
	Napoli, 11.07.2024	
	DECRETO	
	Ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo	
	30 giugno 2003, n. 196, si dispone che, a cura della Segreteria, sia apposta	
	l’annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle	
	parti private.	
	Il giudice	
	Flavia D’Oro	
	f.to digitalmente	

In esecuzione di quanto disposto dal giudice, ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

f.to digitalmente Maurizio Lanzilli